



***Regolamento per le iscrizioni negli albi e nel
registro del personale di volo***

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI NEGLI ALBI E NEL REGISTRO DEL PERSONALE DI
VOLO

Norme generali

Art. 1

L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di seguito denominato Ente, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del D.lgs. 25/7/1997 n. 250 provvede, tra le altre funzioni, alla "tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza".

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 736 del Codice della Navigazione "Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione".
2. La funzione di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata dall'ENAC.

Art. 3

L'ENAC provvede all'iscrizione del personale di volo, di cui al successivo art. 4, negli albi e nel registro in conformità alle seguenti disposizioni.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 732 del Codice della Navigazione il personale di volo comprende le seguenti categorie:

1. personale addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio di aeromobili;
2. personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
3. personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Art. 5

I titoli professionali del personale di volo di cui alla 1^a categoria dell'art. 4 del presente Regolamento sono:

- a) per il personale addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante e pilota;
- b) per il personale addetto alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

I titoli professionali del personale di volo di cui alla 2^a categoria dell'art. 4 del presente Regolamento sono:

- a) per il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;
- b) per il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi.

I titoli professionali del personale di volo di cui alla 3^a categoria dell'art. 4 del presente Regolamento sono:

-
-
- a) per il personale addetto ai servizi complementari di bordo in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo.

I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati ed abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività relativa e della conseguente iscrizione negli albi e nel registro.

Iscrizione

Art. 6

Il personale di volo addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili è iscritto in un albo nazionale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'iscrizione è contraddistinta con un numero progressivo.

L'albo deve contenere, per ciascun iscritto, le seguenti indicazioni:

- 1) generalità;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) cittadinanza;
- 4) residenza (o eventuale domicilio abituale se non coincide con la residenza anagrafica);
- 5) recapito telefonico;
- 6) titolo di studio;
- 7) licenze ed abilitazioni aeronautiche con l'indicazione, per ciascuna, della data di rilascio e di scadenza;
- 8) eventuale datore di lavoro;
- 9) posizione militare;
- 10) trascrizione dell'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione di cui al successivo art. 12.

Le indicazioni di cui sopra saranno aggiornate sulla base degli elementi che gli interessati sono tenuti a fornire tempestivamente all'ENAC.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 877 del Codice della Navigazione l'esercente nomina il comandante dell'aeromobile e può, in ogni momento, dispensarlo dal comando.

Ai fini dell'iscrizione all'albo con il titolo di comandante, l'esercente titolare di COA con licenza di trasporto pubblico è tenuto a comunicare in forma scritta all'ENAC, al termine del relativo corso di formazione comando approvato dall'Autorità, l'assegnazione delle funzioni di comando con relativa decorrenza.

L'iscrizione di cui al comma precedente decorre dalla data della nomina.

Art. 8

Il personale di volo addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo è iscritto in un Albo nazionale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'iscrizione è contraddistinta con un numero progressivo.

L'Albo deve contenere, per ciascun iscritto, le indicazioni di cui al precedente art. 6 in quanto compatibili.

Le indicazioni in questione saranno aggiornate sulla base degli elementi che gli interessati sono tenuti a fornire tempestivamente all'ENAC.

Art. 9

Il personale di volo addetto ai servizi complementari di bordo è iscritto in un Registro nazionale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'iscrizione è contraddistinta con un numero progressivo.

Il registro deve contenere, per ciascun iscritto, le indicazioni di cui al precedente art. 6 in quanto compatibili.

Le indicazioni in questione saranno aggiornate sulla base degli elementi che gli interessati sono tenuti a fornire tempestivamente all'ENAC.

Art. 10

Le persone che chiedono di essere iscritte negli Albi e nel Registro devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) essere cittadini comunitari residenti in Italia per un periodo non superiore a tre mesi;
- 3) essere in possesso di valida carta di soggiorno se cittadini comunitari residenti in Italia per un periodo superiore a tre mesi;
- 4) essere in possesso di valido permesso di soggiorno se cittadini di Paesi al di fuori della Comunità;
- 5) essere in possesso di licenze, attestati, abilitazioni in corso di validità richiesti per la qualifica di cui si chiede l'iscrizione;
- 6) non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi;
- 7) possedere i requisiti di idoneità prescritti per la qualifica di cui si chiede l'iscrizione;
- 8) se militari in servizio permanente, essere in possesso di nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

La stessa persona può conseguire l'iscrizione per diverse qualifiche, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 11

Ai fini dell'iscrizione gli interessati debbono far pervenire all'Ente domanda in carta legale corredata dei prescritti documenti e debbono aver provveduto al versamento del contributo annuale ai sensi dell'art. 44, comma 1, del Regolamento delle tariffe dell'Ente.

L'Ente, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, procede o meno all'iscrizione.

In caso di diniego dell'iscrizione, il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato. Qualora l'interessato avesse già provveduto al pagamento del contributo annuale dovuto all'Ente, ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del Regolamento delle tariffe, gli verrà rimborsata la metà della quota.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli albi e nel registro gli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, debbono provvedere al pagamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo. Qualora, decorsi 60 giorni dalla data del 31 marzo tale pagamento non sia stato ancora effettuato, in analogia a quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento delle tariffe per le fatture emesse dall'Ente, si procederà all'applicazione dell'interesse di mora pari al saggio legale.

Art. 12

Prima di procedere all'iscrizione del personale di volo di cui alla 1^a categoria dell'art. 4 del presente Regolamento lo stesso deve sottoscrivere una dichiarazione relativa al proprio comportamento deontologico con la quale si impegna ad adempiere le funzioni affidate con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire l'interesse pubblico. La dichiarazione è conservata nel fascicolo personale dell'iscritto e gli estremi della stessa sono trascritti sull'Albo.

Art. 13

Al momento della prima iscrizione viene rilasciato all'interessato un estratto di iscrizione in bollo. Tale estratto sarà valido fino a che non intervenga una modifica in ordine ai titoli professionali o alle eventuali abilitazioni possedute dall'interessato. Pertanto, per i momenti successivi a quello della prima iscrizione, gli estratti verranno rilasciati dall'Ente in bollo a seguito di domanda dell'interessato, anch'essa in bollo.

Art. 14

L'iscrizione del personale di volo negli albi e nel registro può essere sospesa a domanda scritta dell'interessato che dichiara di aver interrotto l'esercizio della professione aeronautica. La sospensione può essere concessa per un periodo massimo di cinque anni consecutivi.

Cancellazione

Art. 15

La cancellazione dagli albi e dal registro ha luogo:

- 1) per la morte dell'iscritto;
- 2) per cessazione dell'esercizio della professione aeronautica da parte dell'iscritto;
- 3) per perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 10 del presente Regolamento;
- 4) per mancato pagamento del contributo annuale.

Art. 16

La cancellazione per cessazione dell'esercizio della professione aeronautica si effettua:

- 1) su dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'esercizio della professione;
- 2) quando l'iscritto abbia interrotto l'esercizio della professione per un periodo maggiore di cinque anni consecutivi.

Art. 17

Coloro i quali, essendo stati cancellati dagli albi e dal registro, in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 16, intendano riprendere l'esercizio della professione aeronautica possono essere nuovamente iscritti secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 18

La cancellazione per mancato pagamento da parte dell'iscritto del contributo annuale dovuto all'Ente ai sensi dell'art. 44 del Regolamento delle tariffe, si effettua quando tale mancanza si sia protratta per un periodo maggiore di cinque anni consecutivi.

Art. 19

Ai sensi dell'art. 1250 del Codice della Navigazione spetta all'Ente l'esercizio del potere disciplinare aeronautico nei confronti del personale di volo.

L'Ente esercita il potere disciplinare aeronautico tramite il Comitato per le sanzioni disciplinari.

La composizione del Comitato e le procedure attraverso le quali il Comitato stesso opera sono stabilite nel "Regolamento dell'ENAC recante norme per la definizione organizzativa del potere disciplinare aeronautico".

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I periti, gli ingegneri aeronautici e gli operatori radiotelefonisti di stazione aeronautica, in quanto non rientranti tra il personale di volo di cui all'art. 732 del Codice della Navigazione, non possono continuare ad essere iscritti negli albi e nel registro tenuti dall'Ente.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si provvederà alla loro cancellazione.

Qualora in tale data gli stessi avessero già effettuato il pagamento del contributo annuale dovuto all'Ente, la cancellazione verrà effettuata al termine dell'anno solare a cui il contributo stesso si riferisce.